



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria del Vice Capo Vicario del Dipartimento



GDAP-0309325-2014

PU - GDAP - 1 a00 - 12/09/2014 - 0309325 - 2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

U.I.L. – PA/PP – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

UGL Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 – ROMA

CISL FNS
Via dei Mille, 36
00185 – ROMA

CGIL FP/PP – Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

FSA - CNPP
Via degli Arcelli. C.P. 18208
00164 – ROMA

e, p.c.:

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari
LORO SEDI

Oggetto: problematiche sulle caserme agenti di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria del Vice Capo Vicario del Dipartimento

Da più Organizzazioni Sindacali sono state sottoposte all'On.le Ministro, e al DAP, problematiche relative alle caserme agenti di Polizia Penitenziaria lamentando, pur non esemplificando le situazioni specifiche, che talune direzioni d'istituto avrebbero emanate disposizioni di pagamento per occupazione di stanze con anche recupero di arretrati.

Al riguardo, onde fornire alle Spett/li OO.SS. termini di riferimento, reputo necessario chiarire quanto segue:

§1

Con P.D.G. del 11 marzo 2014 il Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, in esecuzione dell'art.12 D.P.R. 314/2006, e in linea con le specifiche direttive impartite dal Sig. Ministro dell'epoca e dal Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ha regolato, definitivamente, la questione riguardante gli "Alloggi collettivi di servizio" annessi alle strutture penitenziarie, disponendo (lettere e) - f) del citato P.D.G.) quanto segue:

Lettera e)

- Per alloggi collettivi di servizio, di cui all'art.12, 3° comma del D.P.R. n. 314/2006, soggetti al pagamento di cui al comma 4 (ovvero una quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio) devono intendersi **le sole unità abitative, inserite in un blocco collettivo del tipo caserma, e appositamente individuate con Provvedimento del Direttore Generale dei beni e dei servizi, dotate di bagno e assegnate, a richiesta, per uso personale ed esclusivo.**

Lettera f)

- Caratteristiche diverse assumono, invece, le **"camere di pernottamento delle caserme agenti", anche se dotate di bagno, ma non assegnate in esclusività**, per le quali, in quanto contigue agli istituti penitenziari, quindi, strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi e garantirne la sicurezza, **non è richiesta nessuna corresponsione di oneri.**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria del Vice Capo Vicario del Dipartimento

Dette camere, appunto perché non concesse in regime di esclusività, non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo.

§2

Successivamente, il Direttore Generale dei beni e dei servizi ha invitato i provveditori Regionali a indicare, per ogni singolo istituto, quali e quante camere avrebbero potuto essere dedicate all'una o all'altra categoria suindicate e, infine, in base alle proposte pervenute, ha emanato un decreto che ufficializzava, per ciascuna struttura penitenziaria, quanti e quali alloggi potevano essere assegnati, a richiesta, in regime di esclusività (in ogni caso una percentuale minima rispetto alla totalità delle stanze) dietro versamento di una quota forfettaria giornaliera come corrispettivo dei servizi collegati al loro normale uso.

§3

Ciò nonostante, consci della delicatezza della questione e dei riflessi sul benessere del personale, in data 18 luglio lo stesso Direttore Generale ha avviato un monitoraggio al fine di verificare lo stato di attuazione del P.D.G. del 11 marzo 2014.

A ciascun Provveditore regionale, è stato chiesto di conoscere, il numero delle unità abitative in questione utilizzate e che, testualmente si riporta, **“abbiano comportato l'eventuale contabilizzazione di arretrati, il numero degli assegnatari soggetto alla contabilizzazione degli arretrati, nonché l'importo e la decorrenza degli eventuali arretrati contabilizzati per ogni singolo assegnatario, precisando che “la contabilizzazione di eventuali arretrati, può disporsi solo in presenza di inappuntabile documentazione da cui evincere la vera e propria formalizzazione di atti di assegnazione, a titolo esclusivo ed oneroso, delle unità abitative del tipo in questione.”**

Sarà ovviamente cura di chi scrive aggiornare codeste spettabili OO.SS. allorquando tutti i dati saranno disponibili, ma si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL VICE CAPO VICARIO